



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

**CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI TERRENI DI COLTURA PER ANALISI
MICROBIOLOGICHE
CIG B153DE8236**

Premessa	pag. 3
Art. 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara	pag. 4
Art. 2 Norme regolatrici	pag. 4
Art. 3 Oggetto	pag. 4
Art. 4 Durata del contratto	pag. 4
Art. 5 Importo contrattuale	pag. 4
Art. 6 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura	pag. 5
Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	pag. 6
Art. 8 Obblighi di riservatezza	pag. 6
Art. 9 Trattamento dei dati personali	pag. 6
Art. 10 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	pag. 7
Art. 11 Clausola di revisione prezzi	pag. 7
Art. 12 Clausola di rinegoziazione	pag. 8
Art. 13 Sopravvenuta attivazione Convenzione	pag. 8
Art. 14 Subappalto e subcontratti	pag. 8
Art. 15 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 8
Art. 16 Garanzia definitiva	pag. 9
Art. 17 Recesso	pag.10
Art. 18 Risoluzione	pag.10
Art. 19 Clausola risolutiva espressa	pag.11
Art. 20 Esecuzione o completamento dei servizi/forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto	pag.12
Art. 21 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	pag.13
Art. 22 Penali	pag.13
Art. 23 Esecuzione d'ufficio	pag.13
Art. 24 Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente del Fornitore	pag.13
Art. 25 Verifica di conformità	pag.14
Art. 26 Fatturazione e pagamenti	pag.14
Art. 27 Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore	pag.14
Art. 28 Sospensione della fornitura	pag.15
Art. 29 Cause di forza maggiore	pag.15
Art. 30 Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza	pag.16
Art. 31 Brevetti industriali e diritti d'autore	pag.16
Art. 32 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	pag.16
Art. 33 Codice di comportamento integrativo dei dipendenti ARPAV	pag.17
Art. 34 Elezioni di domicilio digitale	pag.18
Art. 35 Foro di competenza	pag.18
Art. 36 Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione	pag.18
Art. 37 Rinvio	pag.18

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede in Padova, via Ospedale Civile 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di seguito identificata semplicemente ARPAV o Agenzia), nella persona del Direttore Generale Ing. Loris Tomiato, in forza dei poteri attribuiti con Delibera del Consiglio Regionale n. 81 del 21/07/2021 che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di ARPAV;

e

Biolife Italiana S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-745461, Codice Fiscale e P. IVA 01149250159, domiciliata ai fini del presente atto in Milano (MI), Viale Monza, 272, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Brunelli Beatrice, in forza dei poteri risultanti da visura camerale (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"); di seguito, congiuntamente, definite "le Parti"

PREMESSO CHE

1. con Delibera del Direttore Generale n. 75 del 09/04/2024 è stata indetta una procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato Codice), per l'affidamento, in sette lotti, della fornitura di materiali d'uso e prodotti di consumo di biologia e chimica da laboratorio ambientale di biologia;
2. la gara si è svolta nella piattaforma telematica certificata di Consip Spa, modalità ASP;
3. con Delibera del Direttore Generale n. 156 del 29/07/2024, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto, in particolare il lotto 2 - "Terreni di coltura per analisi microbiologiche" in favore di Biolife Italiana S.r.l.
4. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett c) del Codice;
5. ai sensi dell'art. 99 del Codice, sono stati effettuati in capo al Fornitore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95, di idoneità e di capacità tecnica e professionale;
6. con nota protocollo n. PR_MIUTG n. 0195869 del 11/06/2024, è stata rilasciata informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, delle informazioni richieste tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; pertanto si può procedere alla stipulazione del presente contratto, fermo restando che ARPAV risolve il contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti del Fornitore successivamente alla sottoscrizione;
7. il Fornitore conviene che il contenuto del presente contratto - ivi compreso il Capitolato speciale e i suoi allegati - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Fornitore ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni da eseguire;
8. il Fornitore ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, l'Offerta tecnico economica, il Capitolato speciale unitamente ai suoi allegati e tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione delle prestazioni del presente contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dalle condizioni richiamate nel capitolato speciale e nell'offerta tecnico economica del Fornitore;
 - b) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di "Terreni di coltura per analisi microbiologiche" individuata con CIG B153DE8236.
2. Con la stipula del contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel Capitolato e nell'Offerta tecnico economica del Fornitore.
3. (eventuale) La fornitura sarà eseguita dalle singole imprese, come indicato nell'atto costitutivo di RTI.

Art. 4 - Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di 48 (quarantotto) - mesi con decorrenza dal 01/01/2025.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, ARPAV si riserva la facoltà di prorogare il contratto, previo preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la data di scadenza, per una durata di 12 mesi. In tal caso il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per ARPAV.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 5 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale quantificato in € 181.583,48, è determinato sulla base dei prezzi unitari convenuti nell'offerta tecnico economica del Fornitore, da

intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivo delle spese di trasporto nonché di ogni altro onere previsto nel Capitolato speciale.

2. Le quantità di prodotti indicate nel modulo di offerta tecnico economica, essendo calcolate sulla base di fabbisogni presunti, sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Fermo restando il principio dell'adeguamento dei quantitativi alle reali necessità dei laboratori dell'Agenzia, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento dei quantitativi fino a un massimo del 20%.
3. Detti prezzi unitari sono determinati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime facendosi carico di ogni relativo rischio.
4. In caso di richiesta di nuovi prodotti non compresi nell'offerta tecnico economica, lo sconto da applicare ai prezzi di listino è del 34,16%.
5. Il corrispettivo per la fornitura si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel perfetto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

1. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'offerta presentata dal Fornitore.
2. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte dall'ARPAV e/o da terzi.
5. ARPAV, per le attività di scarico e carico dei materiali, metterà a disposizione del Fornitore i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle medesime.
6. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPAV, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché a quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto, in particolare, a quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Il Fornitore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui ai commi precedenti vincola il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Si richiama quanto disposto dall'articolo 11, co. 6 del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAV.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nel Capitolato speciale all'art.13.
2. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni, ai sensi dell'art. 13 e 14

del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), con riguardo in particolare al trattamento dei dati personali conferiti per il perfezionamento del presente contratto, nonché per gli adempimenti connessi alla gestione dello stesso e di essere a conoscenza dei diritti spettanti in virtù degli artt. da 15 a 22 della citata normativa.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento.
4. Le parti dichiarano inoltre che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. Il Fornitore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore quanto dell'ARPAV e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dal contratto e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. È obbligo del Fornitore stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti ad ARPAV, al personale di ARPAV, ovvero a terzi o a cose di terzi, dal Fornitore nell'espletamento delle attività di appalto inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc... Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a Euro 3.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a 12 (dodici) mesi successivi alla sua scadenza.
3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 - Clausola di revisione prezzi

1. Decorso il primo anno di validità del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, qualora si determini una variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo originario, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. L'applicazione della revisione dei prezzi sarà valutata sulla base di una istruttoria in seguito all'istanza del Fornitore che dovrà dimostrare l'avvenuto incremento delle singole voci di costo. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà applicato l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), rilevato nel mese di richiesta dell'adeguamento.
3. La richiesta di revisione prezzi potrà avvenire su apposita istanza del Fornitore tramite invio di PEC all'indirizzo dl@pec.arpa.veneto.it.
4. Le successive revisioni potranno essere richieste con cadenza annuale.

Art. 12 - Clausola di rinegoziazione

1. Al fine di evitare che circostanze straordinarie e imprevedibili possano incidere in modo pregiudizievole sulla conservazione dell'equilibrio contrattuale, ai sensi dell'articolo 9 del Codice, è prevista la rinegoziazione dei prezzi.

Art. 13 - Sopravvenuta attivazione Convenzione

1. Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o da Consip Spa inerente la fornitura oggetto del presente appalto con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art.1, co.13 della Legge 135/2012, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà per ARPAV di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità e senza che il Fornitore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26, co. 3 della Legge 488/99.

Art. 14 - Subappalto e subcontratti

- 1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

Art. 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. 136/2010 il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In esecuzione di quanto sopra, il Fornitore dichiara che i propri conti correnti dedicati, non in via esclusiva, sono i seguenti:
 - Banca Intesa Sanpaolo Spa, Agenzia 1889 di Milano V.le Monza ang. Via Popoli Uniti, IBAN IT 90 O 03069 09530 100000013229 – BIC BCITITMM; **(conto preferenziale)**;
 - Banca Nazionale del Lavoro Spa, Agenzia 14 di Milano Viale Monza 62, IBAN IT 02 Z 01005 01614 000000006588;
 - Banca Popolare di Milano, Agenzia Mi-Precotto di Milano Viale Monza 259, IBAN IT 85 G 05034 01706 000000005007;
 - UBI Banca S.p.A. – Agenzia Via Filzi di Milano, IBAN IT 83 S 03111 01606 000000000561;
 - Banco BPM SpA, Agenzia 36 di Milano, Piazza Missori, 3, IBAN IT 26 Q 05034 01636 000000010192;
 - Monte dei Paschi di Siena Spa, Agenzia 67 di Milano, Viale Monza 27, IBAN IT 86 A 01030 01666 000001046453;
 - Unicredit Banca Spa, Sede di Milano, Piazzale Loreto, 7/9, IBAN IT 65 Q 02008 01622 000000751022;
 - Credi Agricole Italia Spa, Sede di Milano, Piazza San Fedele 4, IBAN IT 59 A 06230 01633 000015132202;
 - Banca Popolare di Bari Scpa, Filiale di Milano, Via Baracchini 2, IBAN IT 31 D 05424 01601 000001000046;
 - BPER Banca SpA, Agenzia 5 di Milano Viale Certosa, 268, IBAN IT 67 Z 05387 01604 000003091715.

Che i soggetti delegati ad operare su tali conti corrente sono:

- Brunelli Beatrice nata a Milano il 29/07/1979 - C.F. BRNBRC79L69F205Y;
- Andrea Oriani nato a Seregno (MB) il 22/12/1973 - C.F. RNONDR73T22I625S.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Fornitore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova.
6. ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Fornitore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 16 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 7.264,00 (settemiladuecentosessantaquattro/00), resa con polizza fideiussoria n. 01.000066776 DEL 06/08/2024 da S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni – sede di Palermo, ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore di ARPAV.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, la stessa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore.
4. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura del 25% dell'importo originario alla conclusione di ogni anno dalla decorrenza della fornitura.
6. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte di ARPAV, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte del Fornitore, degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento

(quietanze di pagamento delle fatture, certificato verifica di conformità, ecc..), in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

7. ARPAV ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 17 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 123 del Codice, ARPAV può recedere, anche parzialmente, dal contratto in qualunque momento e senza necessità di giustificazioni, purché tenga indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato da ARPAV mediante una formale comunicazione al Fornitore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ARPAV prende in consegna i servizi e le forniture e ne verifica la regolarità.
3. Il citato allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione di ARPAV e gli obblighi di rimozione e sgombero del Fornitore.

Art. 18 - Risoluzione

1. ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2, del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo, e di cui al comma 3, lettere a) e b);
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. ARPAV risolve il presente contratto qualora:
 - a) nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti del Fornitore sia intervenuto, o risulti dall'esito dell'informativa prefettizia, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
3. Il contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con il Fornitore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, ARPAV su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato al Fornitore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, ARPAV risolve il contratto, con atto scritto comunicato al Fornitore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del Fornitore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
7. L'allegato II.14 del Codice disciplina le attività demandate al direttore dell'esecuzione contrattuale e al verificatore di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, il Fornitore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato da ARPAV. In caso di mancato rispetto del termine, ARPAV provvede d'ufficio addebitando al Fornitore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, ARPAV può depositare cauzione in conto vincolato a favore del Fornitore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto del Fornitore di agire per il risarcimento dei danni.
9. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
10. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
11. In caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.
12. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

- 1 Le parti convengono con la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c, che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) applicazioni di penali oltre la misura massima del 10% stabilita dall'art. 12, co. 6 del Capitolato;
 - b) decorso infruttuoso dei termini massimi di applicazione della penale, di cui all'art. 12 del Capitolato;
 - c) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, dopo due contestazioni scritte, offra o fornisca prodotti, ovvero prestazioni di servizi, che non abbiano i

requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti e/o nel Capitolato speciale;

- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- f) impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 29 - Cause di forza maggiore. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore.

Nel caso in cui ARPAV non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod. civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro.

Nel caso in cui ARPAV contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 29 - Cause di forza maggiore, dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutori, previsti al presente art.19;

- 2 Violazione delle disposizioni previste dai seguenti articoli:
 - a) Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura (art. 6);
 - b) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7);
 - c) Obblighi di riservatezza (art. 8);
 - d) Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva (art. 10);
 - e) Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 15);
 - f) Garanzia definitiva (art. 16);
 - g) Divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 21);
 - h) Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore (art. 27);
 - i) Mancata osservanza del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti ARPAV (art. 33).
- 3 In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
- 4 In caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 20 - Esecuzione o completamento dei servizi/forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto

- 1. Le procedure di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto sono disciplinate dall'art. 124 del Codice.
- 2. Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni elencate nel co.1 del succitato art. 124, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura/servizi. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive del Fornitore disciplinate all'art. 120, co. 1, lett. d) del Codice, è fatto divieto al medesimo di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per le cessioni del credito si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21/2/1991. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità.
3. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG B153DE8236 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 22 - Penali

1. Il Fornitore riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 12 del capitolato speciale.
2. L'ammontare della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19 - Clausola risolutiva espressa.

Art. 23 - Esecuzione d'ufficio

1. Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte del Fornitore che comportino ritardi nell'esecuzione della fornitura, ARPAV si riserva fin d'ora la facoltà di ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento della fornitura. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, saranno addebitati al Fornitore anche i costi di tale operazione.

Art. 24 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente del Fornitore

1. ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, Pagotto Germana – tel. 0422/558567 – e-mail germana.pagotto@arpa.veneto.it.
2. Il DEC avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, di controllare, in accordo con i competenti uffici, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di ciascuna fattura.
3. Referente individuato dal Fornitore che interagirà con ARPAV, in nome e per conto del Fornitore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è la Dr.ssa Tiziana Speranza (tel. 346/6057272).
4. L'eventuale sostituzione del Referente di cui al precedente punto 3, causata da motivi di forza maggiore, dovrà essere comunicata preventivamente e tempestivamente al DEC.

Art. 25 - Verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 116 del Codice, il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. La verifica finale sulla regolarità delle prestazioni rese, viene effettuata dal DEC non oltre sei mesi dalla conclusione del contratto, a seguito della quale verrà rilasciato il Certificato di verifica di conformità.
3. Il Certificato di verifica di conformità viene trasmesso al Fornitore che potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva.

Art. 26 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture, saranno emesse con cadenza mensile e recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso l'U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.), dovranno:
 - essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
 - specificare il CIG n. B153DE8236, e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.
2. Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment, dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.
3. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
4. Il pagamento delle fatture verrà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere. Saranno ammesse al pagamento solo le prestazioni riscontrate ed attestate dal RUP, regolarmente eseguite.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ARPAV procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 27 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ARPAV.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. ARPAV si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si impegna inoltre:
 - a) prestare i servizi/fornitura impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale e i mezzi necessari per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel Contratto, ivi compresi gli allegati;
 - b) garantire la continuità della fornitura/servizio assimilata a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale erogato dall'ARPAV che non potrà in nessun caso essere sospeso, neanche in caso di scioperi, malattia, ferie del personale impiegato o indisponibilità del mezzo di trasporto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute ed accettate da ARPAV;
 - c) predisporre tutti gli strumenti, mezzi e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
 - e) comunicare tempestivamente ad ARPAV, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 28 - Sospensione della fornitura

1. Il Fornitore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia.

Art. 29 - Cause di forza maggiore

1. Il Fornitore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, al verificarsi di eventi o circostanze quali guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento provi tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, il Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
 4. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'articolo all'art. 12 del capitolato speciale e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 18 - Risoluzione.

Art. 30 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

1. Ai sensi dell'art. 26, co.3 bis e 3 ter, del D. Lgs.163/2008 viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) predisposto da ARPAV, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione da parte del Fornitore.
2. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzione tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAV medesima.
3. ARPAV si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPAV la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 32 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Ai sensi dell'art 120, comma 10, del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la data di scadenza, per una durata di 12 mesi. In tal caso il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per ARPAV.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, in casi eccezionali, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente

- è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione dei fabbisogni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, il Fornitore è tenuto a garantire l'esecuzione alle condizioni previste dal contratto originario e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
 4. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice, l'Amministrazione si riserva di affidare agli stessi prezzi contrattuali, fino al 20% in più del valore della fornitura, per materiali d'uso e prodotti di consumo indicati nella scheda "Fabbisogni", e, per nuovi materiali e prodotti non identificati, perché di consumo saltuario o per esigenze analitiche sopraggiunte, applicando ai prezzi di listino vigenti al momento della richiesta, la percentuale di sconto media risultante nell'offerta tecnico economica di gara, ridotta del 50%.
 5. Ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, l'Amministrazione si riserva di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente, nei seguenti casi:
 - a) qualora all'Aggiudicatario succeda, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del Codice;
 - b) qualora l'Amministrazione assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
 6. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice.
 7. Il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
 8. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sia stata approvata da ARPAV.

Art. 33 - Codice di comportamento integrativo dei dipendenti ARPAV

1. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 2/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato dalla stazione appaltante con DCS n. 81 del 31/03/2021.
2. Pertanto il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato DPR, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di ARPAV. A tal fine il Fornitore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.
3. Il Fornitore si impegna pertanto a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione

degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Fornitore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.

Art. 34 - Elezioni di domicilio digitale

1. Agli effetti del presente atto il Fornitore elegge il seguente domicilio digitale commerciale.biolifeitaliana@pec.it.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ARPAV e il Fornitore sono eseguite in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale.
3. In caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, ARPAV provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad ARPAV ogni variazione del domicilio digitale all'indirizzo PEC acquisti@pec.arpav.it. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

Art. 35 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

Art. 36 - Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co. 1 del Codice.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla sottoscrizione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo, ai sensi dell'art.18, comma 10 del Codice dei Contratti, è dovuta secondo il valore determinato nella tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice in € 104,00.

Art. 37 - Rinvio

1. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si applicano le norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ARPAV
IL DIRETTORE GENERALE

Per il Fornitore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE